

ANALISI

Novità importanti ma manca ancora una strategia

di **Stefano Pozzoli**

Il sistema dei controlli disegnato dalla Carta delle autonomie presenta elementi di grande novità rispetto a quello configurato nel Dlgs 267/2000 ma segue, sotto molti aspetti, un approccio comunque tradizionale che rischia perciò di essere inefficace.

Cerchiamo di spiegare questa apparente contraddizione. Non mancano aperture interessanti su fenomeni ormai ben noti ma del tutto ignorati dalla normativa preesistente, come le aziende partecipate. Il controllo su di esse da parte dell'ente locale viene ora preteso, sia in termini economico-finanziari (articolo 147-quarter), sia di qualità dei servizi erogati (articolo 147-quinquies), ed anche con l'introduzione del bilancio consolidato a competenza economica.

Sono aspetti verso i quali la normativa attuale è del tutto carente, e che richiedono un indirizzo operativo ai tanti enti che oggi si trovano in difficoltà a definire le modalità di controllo di un fenomeno in parte sfuggito di mano.

Meno convincenti, invece, sembrano le modalità con cui si affronta il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Le novità in tema di organo di revisione sono del tutto formali, e lasciano irrisolti i problemi della nomina dei membri del collegio, della loro competenza professionale, del compenso e della collegialità dell'organo nei comuni sotto i 15mila abitanti. Non solo, poi, non viene rafforzata la posizione del responsabile dei servizi finanziari, ma vi si sovrappone un generico controllo successivo affidato alla direzione del segretario, «secondo principi generali di revisione aziendali» e con modalità da definirsi dall'ente. In sostanza, pur non fidandosi né dell'operato del ragioniere né di quello dei reviso-

ri, si preferisce non affrontare i problemi e si crea una terza e del tutto inutile forma di supervisione sotto la responsabilità di un soggetto che non ha la formazione idonea per svolgere un serio audit contabile.

Soprattutto, però, al Codice delle autonomie manca una approfondita riflessione su quanto sia necessario per "costringere" le amministrazioni locali a

svolgere un'azione amministrativa efficiente e di qualità.

Non c'è nulla, in sostanza, che induca ad un confronto delle performance con gli altri enti locali, e che metta a sistema quando richiesto nei diversi interventi normativi in corso sulla pubblica amministrazione.

Il riferimento è, anzitutto, alle norme sul federalismo fiscale e al decreto attuativo della riforma del pubblico impiego. Entrambi, anche se con sensibilità diverse, pongono l'accento sulla necessità di un *benchmarking* delle prestazioni, che sia basato sui costi (standard) e non solo.

Ma quale dovrebbe essere il luogo (giuridico) dove inse-

gnare tali informazioni è assicurato «ritorno democratico» con il Best value performance plan, un documento in cui il comune deve illustrare ai cittadini quali siano, servizio per servizio, i suoi risultati e spiegare perché si discostano da quelli di altri enti.

Ad oggi, nonostante il fiorire di norme che richiedono un confronto di performance e attenzione ai risultati, non si sta prefigurando nulla del genere. Ed è ormai chiaro a tutti che l'alternativa è solo l'ennesimo fiorire di procedure formali e del tutto prive di effetti pratici. Ma è un film già visto e vorremmo, da cittadini, non doverne sopportare una inutile ulteriore replica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREGI E DIFETTI

**Positivo l'ampliamento
delle verifiche
Assente un benchmark
fra diverse
amministrazioni**

rire il motore di questo nuovo approccio all'*accountability* se non la Carta delle autonomie? In caso contrario si avranno norme che si sovrappongono o che prendono strade diverse, appesantendo il lavoro dei comuni.

Nel Regno Unito i dati sono raccolti e trovano organicità e condivisione grazie al lavoro svolto dalla Audit Commission (una sorta di Corte dei conti con sole funzioni collaborati-

